

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.4.2009
COM(2009) 126 definitivo

2009/0054 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

(Rifusione)

Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act)

{SEC(2009) 315}

{SEC(2009) 316}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti vengono effettuati in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Queste prassi incidono sulla liquidità delle imprese e ne complicano la gestione finanziaria. I ritardi di pagamento pregiudicano la competitività e la redditività delle imprese, soprattutto delle PMI. I ritardi nei pagamenti hanno anche un effetto negativo sugli scambi commerciali intracomunitari. I ritardi di pagamento possono essere causa di fallimenti di aziende altrimenti redditizie ed hanno il potenziale di scatenare, nella peggiore delle ipotesi, una serie di fallimenti lungo la catena di fornitura. Questo rischio aumenta enormemente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa particolarmente difficile. Con il progredire dell'attuale crisi economica si percepiscono segnali dell'inizio di tale recessione, che rendono necessaria una decisa reazione politica.

Il quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act) [COM(2008)394] ha sottolineato la cruciale importanza delle PMI per la competitività dell'economia dell'UE e ha ribadito che una delle principali sfide delle PMI consiste nell'ottenere un accesso effettivo al finanziamento, unitamente alla necessità di avvalersi meglio delle opportunità offerte dal mercato unico. Il piano europeo di ripresa economica [COM(2008) 800] ha sottolineato che un accesso sufficiente e abbordabile al finanziamento è una condizione preliminare per gli investimenti, la crescita e la creazione di posti di lavoro nel contesto del rallentamento economico e ha chiesto all'UE e agli Stati membri di garantire che le amministrazioni pubbliche paghino le fatture relative a forniture e a servizi entro un mese.

I ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche compromettono la credibilità delle politiche e contraddicono gli obiettivi politici dichiarati relativi alla fornitura di condizioni operative stabili e prevedibili per le imprese e alla promozione della crescita e dell'occupazione. Data l'importanza degli appalti pubblici nell'UE (oltre 1 943 miliardi di euro l'anno), i ritardi di pagamento da parte delle autorità pubbliche hanno un forte impatto negativo sulle imprese, in particolare sulle PMI. Molte autorità pubbliche non devono affrontare i problemi di finanziamento che colpiscono le imprese e quindi sono in grado di evitare i ritardi di pagamento. Tali ritardi vanno quindi sanzionati più severamente. Inoltre le diverse consuetudini di pagamento all'interno dell'UE possono costituire un impedimento alla partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, il che non solo equivale ad una distorsione della concorrenza, ma compromette anche il funzionamento del mercato interno e riduce la capacità delle autorità pubbliche di spendere con la maggiore efficienza possibile il denaro del contribuente.

Di conseguenza la presente proposta intende migliorare il flusso di cassa delle imprese europee, elemento particolarmente importante in un periodo di recessione economica. La proposta intende anche agevolare il corretto funzionamento del mercato interno

eliminando gli ostacoli alle transazioni commerciali transfrontaliere.

Per raggiungere tale obiettivo la proposta fornisce ai creditori strumenti che consentono loro di esercitare pienamente ed efficacemente i loro diritti quando vengono pagati in ritardo e mette le autorità pubbliche di fronte a misure che le dissuadono dal pagare in ritardo.

- **Contesto generale**

Nell'UE la maggior parte dei beni e dei servizi sono forniti da imprese ad altre imprese e ad autorità pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare. Il periodo di tempo viene concordato tra le parti o precisato sulla fattura del fornitore o stabilito per legge. Al più tardi alla fine di tale periodo il fornitore si aspetta di essere pagato per i beni forniti o i servizi prestati. I pagamenti effettuati dopo tale periodo costituiscono ritardi di pagamento.

La direttiva 2000/35/CE era stata adottata per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e autorità pubbliche. Essa specifica, tra l'altro, che si possono applicare interessi legali qualora il pagamento non venga effettuato entro i termini contrattuali o legali.

Tuttavia è ampiamente provato che, malgrado l'entrata in vigore della direttiva 2000/35/CE i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali continuano ad essere un problema generale nell'UE. Inoltre, in vari Stati membri, la lunghezza dei periodi di pagamento contrattuali è ingiustificata quando nelle transazioni sono coinvolte amministrazioni pubbliche. Entrambi i problemi costituiscono seri ostacoli ad un contesto imprenditoriale sano e al funzionamento del mercato unico, resi ancora più gravi dalla recessione economica. Le origini dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e il corrispondente comportamento passivo di molti creditori sono vari e interconnessi.

1. Struttura del mercato: il livello della concorrenza all'interno del mercato, il potere di mercato dei partecipanti e il corrispondente timore di nuocere alle relazioni commerciali con i clienti sono fattori importanti per stabilire se i creditori accettano o rifiutano i ritardi di pagamento e se i debitori cercano di far estendere i periodi di credito commerciale.

2. Condizioni macroeconomiche mutevoli: la congiuntura sfavorevole farà probabilmente aumentare il numero dei ritardi di pagamento, dato che le imprese rinviando il pagamento delle loro fatture. Le conseguenze di tali ritardi, in tempi di crisi economica, sono ancora più gravi, dato che è più difficile ottenere finanziamenti alternativi.

3. Accesso ai finanziamenti e vincoli di bilancio: la disponibilità di crediti, la politica monetaria, il flusso e la natura delle informazioni sui crediti, la posizione dell'impresa per quanto concerne la liquidità e la disponibilità di risorse finanziarie da parte delle banche possono anche influire sui ritardi di pagamento, specialmente per le imprese per le quali il credito bancario sostituisce il finanziamento da parte del fornitore. Molte imprese debentrici considerano i ritardi di pagamento un sistema efficace e conveniente per finanziare le loro attività. Per le amministrazioni pubbliche i ritardi di pagamento ai

creditori sono un modo semplice, ma ingiustificato, di superare le limitazioni di bilancio rinviando i pagamenti all'esercizio successivo.

4. Le prassi di gestione finanziaria dei debitori (incluse le amministrazioni pubbliche) e le prassi di gestione creditizia dei creditori, nonché la qualità dei loro prodotti e servizi ed il servizio assistenza sono fattori importanti nel tentativo di evitare i ritardi di pagamento.

5. Assenza di mezzi di ricorso efficaci ed efficienti: malgrado la direttiva 2000/35/CE molte imprese, in particolare PMI, non applicano interessi anche se hanno il diritto di farlo, facendo così diminuire la motivazione dei debitori a pagare con puntualità. Per taluni creditori i costi dei ricorsi contro i ritardi di pagamento non sono giustificati dai vantaggi finanziari. In molti casi le spese per il lavoro amministrativo supplementare non possono essere recuperate. Contrastare i clienti che pagano in ritardo o applicare interessi di mora genera costi amministrativi che molte imprese desiderano evitare. Inoltre parecchie disposizioni fondamentali della direttiva sono poco chiare o difficili da attuare.

Benché la direttiva 2000/35/CE manifesti talune lacune, i concetti fondamentali degli interessi di mora, della riserva di proprietà e delle procedure di recupero dei crediti non contestati costituiscono pilastri essenziali ed ampiamente accettati del quadro normativo della lotta ai ritardi di pagamento. Tuttavia, malgrado taluni recenti miglioramenti, i ritardi di pagamento continuano ad essere un problema generale nell'UE e le amministrazioni pubbliche di taluni Stati membri hanno un atteggiamento particolarmente riprovevole per quanto concerne il pagamento delle loro fatture. Questa prassi influisce negativamente sul funzionamento del mercato interno e rischia di minacciare seriamente la sopravvivenza delle aziende in un periodo di crisi economica. Per tale motivo, salvaguardando gli elementi principali della direttiva, è essenziale introdurre strumenti aggiuntivi per ridurre il numero dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, abbreviare i periodi di pagamento per le amministrazioni pubbliche e rafforzare in modo sostanziale gli incentivi per le amministrazioni pubbliche a pagare nel rispetto dei termini attraverso una rifusione della direttiva, che incorpori in un testo unico sia le modifiche sostanziali della direttiva, sia le disposizioni che restano immutate. La presente proposta intende sostituire ed abrogare la direttiva 2000/35/CE. Dopo l'adozione da parte del legislatore, la Commissione ne terrà conto nella prossima revisione (2010) del regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione.

Nel frattempo, poiché la revisione delle regole finanziarie da parte del legislatore è un processo lungo, la Commissione ha adottato una comunicazione¹ nella quale ordina ai suoi servizi di attuare immediatamente una serie di misure volte a razionalizzare le regole finanziarie ed accelerare l'attuazione del bilancio per contribuire alla ripresa economica, in particolare migliorando il proprio comportamento per quanto concerne i pagamenti e fissando obiettivi di riduzione dei termini di pagamento.

• Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

Le uniche disposizioni vigenti sono quelle della direttiva 2000/35/CE, oggetto della

¹ SEC(2009)477 def. dell'8 aprile 2009.

presente proposta di rifusione.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La presente proposta fa parte dell'Agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione e reca attuazione dello "Small Business Act" [COM(2008)394] e della comunicazione della Commissione sul Piano europeo di ripresa economica [COM(2008)800].

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito di una consultazione pubblica generale attraverso I.P.M. (La vostra voce in Europa). È stato consultato anche il gruppo pilota di imprese europee (European Business Test Panel – EBTP)

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La grande maggioranza dei rispondenti ritiene che il tasso legale attuale citato nella direttiva sia soddisfacente. La maggior parte dei rispondenti chiede però alla Commissione di istituire mezzi di ricorso efficaci ed efficienti per lottare contro i ritardi di pagamento e di potenziare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza. Le risposte costituiscono un elemento molto importante della valutazione dell'impatto.

Dal 19 maggio 2008 al 31 agosto 2008 si è svolta una consultazione aperta su Internet. La Commissione ha ricevuto 510 risposte. I risultati sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La valutazione dell'impatto e la sua sintesi offrono una panoramica delle varie opzioni.

Solo le opzioni 3a/2 (legislativa - armonizzazione dei termini di pagamento alle imprese per le amministrazioni pubbliche), 3c (legislativa - abolizione della soglia dei 5 EUR), 3d (legislativa - introduzione di una "commissione per i ritardi di pagamento") e 3e (legislativa - introduzione di un "risarcimento per i ritardi di pagamento") rispettano i criteri di efficacia, efficienza e coerenza. Di conseguenza queste quattro opzioni costituiscono la base della presente proposta.

La Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto elencata nel programma di lavoro; la relativa relazione si può consultare all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi dell'azione proposta**

La presente rifusione della direttiva 2000/35/CE intende migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi di ricorso contro i ritardi di pagamento introducendo il diritto di recupero delle spese amministrative ed il risarcimento dei costi interni sostenuti a causa dei ritardi di pagamento. Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, la proposta intende accorciare i termini di pagamento alle imprese armonizzandoli e rafforzando le misure dissuasive con un risarcimento forfettario a partire dal primo giorno di ritardo e pari al 5% dell'importo fatturato, oltre agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero. La proposta abolisce anche la possibilità di escludere i ricorsi per interessi di importo inferiore a 5 EUR.

- **Base giuridica**

Articolo 95 del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non è di competenza esclusiva della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i motivi seguenti.

In assenza di una legislazione comunitaria precedente l'attuazione della direttiva 2000/32/CE i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali erano un importante ostacolo agli scambi intracomunitari.

La mancanza o l'inefficacia delle norme nazionali di lotta contro i ritardi di pagamento costituisce una sleale protezione degli operatori economici nazionali dai prodotti e dai servizi provenienti da altri Stati membri. Quando uno Stato membro non impedisce che la libera circolazione dei beni o dei servizi provenienti da altri Stati membri venga ostacolata da ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni nazionali o delle imprese il danno arrecato agli scambi intracomunitari è grande quanto quello costituito da un atto che limita gli scambi. Inoltre le diverse consuetudini di pagamento delle amministrazioni pubbliche all'interno dell'UE possono costituire un impedimento alla partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, il che non solo equivale ad una distorsione della concorrenza, ma compromette anche il funzionamento del mercato interno e riduce la capacità delle autorità pubbliche di spendere con la maggiore efficienza possibile il denaro del contribuente.

L'intervento della Comunità consente di raggiungere meglio gli obiettivi della proposta per i motivi seguenti.

L'obiettivo di garantire il funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti dai ritardi di pagamento non è stato raggiunto in modo sufficiente né dagli Stati membri, né dalla direttiva 2000/35/CE. In base al principio di sussidiarietà e in considerazione delle dimensioni e degli effetti del

problema si è quindi ritenuto opportuno raggiungere gli obiettivi agendo anche a livello comunitario.

Le indagini e la consultazione delle parti interessate confermano che per ridurre i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali occorre intervento dell'UE, attraverso una rifusione della direttiva 2000/35/CE. Le cifre disponibili indicano che la maggior parte delle imprese percepisce la vendita di beni e di servizi ad imprese e amministrazioni in altri Stati membri come più rischiosa in termini di ritardi di pagamento. Fra altri motivi, il rischio di ritardi di pagamento scoraggia le imprese dal vendere prodotti e servizi in altri Stati membri dato che fa aumentare l'incertezza e i costi operativi. In tal caso i costi delle transazioni aumentano a causa dell'asimmetria delle informazioni e dell'incertezza in merito alla posizione sul mercato e alla solvibilità di clienti che non hanno sede nel mercato nazionale. Per molti debitori il rischio di perdere la reputazione a causa dei ritardi di pagamento è molto inferiore quando il creditore è stabilito in un altro Stato membro, dato che il danno relativo alla reputazione diminuisce con la distanza. Inoltre negli scambi oltre frontiera aumentano i costi dell'offerta di credito commerciale dato che la lingua, la legislazione e l'accesso ai dati sulla solvibilità tendono ad essere diversi, facendo quindi aumentare i costi di monitoraggio, a fronte di minori possibilità di far valere il diritto al pagamento. Di conseguenza negli scambi transfrontalieri si fa spesso uso dell'assicurazione del credito commerciale e di altri strumenti di contenimento dei rischi commerciali. Tali strumenti riducono l'incertezza delle entrate ma possono assorbire una quota notevole del margine di profitto, in particolare per le piccole imprese.

Nel corso della valutazione dell'impatto sono state scartate molte opzioni non legislative per motivi connessi alla sussidiarietà elencati dettagliatamente nella valutazione dell'impatto.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

La direttiva resta uno strumento facoltativo per gli operatori economici in quanto non li obbliga a chiedere interessi di mora o risarcimenti dei costi di recupero. Inoltre la proposta non impedisce alle imprese di concordare altre clausole contrattuali relative ai pagamenti, anche per le transazioni tra imprese e, in casi eccezionali, anche tra amministrazioni pubbliche e imprese per quanto riguarda i termini di pagamento, secondo il principio fondamentale della libertà contrattuale tra operatori economici. La proposta include anche la flessibilità necessaria per consentire agli Stati membri di recepire la direttiva alla luce delle condizioni economiche e commerciali presenti sul loro territorio. Inoltre la proposta non preclude agli Stati membri la possibilità attuale di lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

La presente proposta non induce nuovi oneri amministrativi per gli operatori economici. L'onere finanziario connesso al nuovo diritto al rimborso dei costi di recupero sarà proporzionale al comportamento delle imprese relativo ai pagamenti. L'impatto sul bilancio per le amministrazioni nazionali sarà proporzionale alla loro

capacità di garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: direttiva.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

La presente proposta è la rifusione di una direttiva in vigore, che lascia agli Stati membri un ampio margine di manovra; altre alternative non sarebbero sufficienti a raggiungere gli obiettivi proposti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio si limita alle spese amministrative.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta costituisce una semplificazione della legislazione.

Le definizioni dei termini essenziali della direttiva sono ampliate e raggruppate per porre fine alle divergenze di interpretazione. Le disposizioni ambigue in merito ai diritti dei creditori sono o eliminate o interamente riformulate, affinché gli operatori economici sappiano esattamente quali diritti vengono loro conferiti dalla direttiva. Un ulteriore elemento di semplificazione è l'obbligo generale di trasparenza introdotto per gli Stati membri. Infine il concetto vago di "costi di recupero" viene sostituito da un nuovo sistema che prevede un importo definito per i costi interni del recupero.

La proposta è inserita nel programma staffetta della Commissione per l'aggiornamento e la semplificazione dell'acquis comunitario e nel suo programma di lavoro e legislativo, con il riferimento 2009/ENTR/006.

- **Abrogazione della normativa vigente**

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti.

- **Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia**

La proposta include una clausola di riesame.

- **Rifusione**

La proposta prevede la rifusione.

- **Tavola di concordanza**

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva nonché una tavola di concordanza tra queste

ultime e la presente direttiva.

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

Le disposizioni della direttiva 2000/35/CE relative all'ambito d'applicazione (articolo 1 della presente proposta), agli interessi di mora (articolo 3), alla riserva di proprietà (articolo 8) e alla procedura di recupero dei crediti non contestati (articolo 9) restano fondamentalmente immutate. Le varie definizioni e i vari concetti vengono razionalizzati e riuniti nell'articolo 2.

I motivi delle altre modifiche sostanziali proposte sono i seguenti.

L'articolo 1, paragrafo 2 elimina la possibilità per gli Stati membri di escludere i ricorsi per interessi di importo inferiore a 5 EUR. In questo modo si elimina un ostacolo ai ricorsi per ottenere gli interessi di mora, in particolare per le PMI e per le piccole transazioni, in cui gli importi degli interessi sono limitati.

L'articolo 4 specifica che, in caso di ritardi di pagamento, i creditori hanno il diritto di ottenere un importo per i costi di recupero interno connessi all'importo pagato in ritardo. Questa disposizione persegue un duplice obiettivo: innanzitutto il creditore può recuperare i suoi costi amministrativi interni connessi al ritardo di pagamento e, in secondo luogo, questo produce un effetto deterrente nei confronti dei debitori, che va ad aggiungersi agli interessi legali.

L'articolo 5 della proposta affronta i ritardi di pagamento delle amministrazioni pubbliche che saranno tenute, di norma, a pagare le fatture relative a transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi entro 30 giorni. Allo scadere di tale periodo il creditore ha diritto ad un risarcimento pari al 5% dell'importo dovuto, oltre agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero. L'impatto sul bilancio per le amministrazioni nazionali sarà proporzionale alla loro capacità di garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva. Inoltre l'atteso miglioramento del comportamento delle amministrazioni pubbliche relativo ai pagamenti contribuirà a ridurre il numero di fallimenti delle imprese, riducendo così il costo sociale di tale fenomeno.

L'articolo 6 della proposta rafforza le disposizioni relative alle clausole contrattuali gravemente inique. Esso comprende una disposizione secondo la quale le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora vengono sempre considerate gravemente inique.

L'articolo 7 obbliga gli Stati membri a garantire piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare attraverso la pubblicazione del tasso d'interesse legale. L'obiettivo consiste nel fornire nel modo più adeguato informazioni pratiche alle imprese, soprattutto alle PMI, per consentire loro di agire contro i debitori che pagano in ritardo.

L'articolo 10 illustra il sistema di controllo e di valutazione che consente alle altre istituzioni europee e alle parti interessate di osservare l'attuazione nella prassi della direttiva.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

↓ 2000/35/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

- (1) Alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali⁵. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.
- (2) Nel mercato interno la maggior parte dei beni e dei servizi viene fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla fattura del fornitore o stabilito dalla legge.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35.

- (3) Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti vengono effettuati in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene i prodotti vengano forniti e i servizi eseguiti, molte delle relative fatture vengono pagate decisamente dopo il termine stabilito. I ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Questo rischio aumenta enormemente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile.
- (4) Il ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento viene già agevolato dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁶, dal regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati⁷, dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento⁸ e dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità⁹. Per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è tuttavia necessario stabilire disposizioni aggiuntive.

↓ 2000/35/CE Considerando 1
(adattato)

~~(1) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato¹⁰ ha sottolineato che la Commissione dovrebbe presentare proposte relative al problema dei ritardi di pagamento.~~

↓ 2000/35/CE Considerando 2
(adattato)

~~(2) Il 12 maggio 1995 la Commissione ha adottato una raccomandazione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali¹¹.~~

⁶ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

⁷ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.

⁸ GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.

⁹ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.

¹⁰ GU C323 del 21.11.1994, pag. 19.

¹¹ GU L127 del 10.6.1995, pag. 19.

↓ 2000/35/CE Considerando 3
(adattato)

~~(3) Nella sua risoluzione sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali¹², il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a considerare la possibilità di trasformare la sua raccomandazione in una proposta di direttiva del Consiglio, da presentare quanto prima.~~

↓ 2000/35/CE Considerando 4
(adattato)

~~(4) Il 29 maggio 1997 il Comitato economico e sociale ha adottato un parere sul Libro verde della Commissione intitolato "Gli appalti pubblici nell'Unione europea — spunti di riflessione per il futuro"¹³.~~

↓ 2000/35/CE Considerando 5
(adattato)

~~(5) Il 4 giugno 1997 la Commissione ha pubblicato un Piano d'azione per il mercato unico, nel quale si dava risalto al fatto che i ritardi di pagamento rappresentano un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico.~~

↓ 2000/35/CE Considerando 6
(adattato)

~~(6) Il 17 luglio 1997 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata "Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"¹⁴ nella quale si riassumono i risultati di una valutazione degli effetti prodotti dalla raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995.~~

↓ 2000/35/CE Considerando 7

~~(7) I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro.~~

¹² ~~GU C211 del 22.7.1996, pag. 43.~~

¹³ ~~GU C287 del 22.9.1997, p. 92.~~

¹⁴ ~~GU C216 del 17.7.1997, pag. 10.~~

↓ 2000/35/CE Considerando 8
(adattato)

~~(8) In alcuni Stati membri i termini contrattuali di pagamento differiscono notevolmente dalla media comunitaria.~~

↓ 2000/35/CE Considerando 9
(adattato)

~~(9) Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.~~

↓ 2000/35/CE Considerando 10
(adattato)

(5) ~~Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri, ciò contrasta con l'articolo 14 del trattato, secondo il quale~~ Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.

↓ 2000/35/CE Considerando 11
(adattato)

~~(11) Stando alle statistiche più recenti in molti Stati membri, nel migliore dei casi, non si è avuto alcun miglioramento nella situazione dei ritardi di pagamento dopo la raccomandazione del 12 maggio 1995.~~

↓ nuovo

(6) Nella comunicazione "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un "Small Business Act per l'Europa")¹⁵, la Commissione sottolinea la necessità di agevolare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e di creare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

(7) Una delle azioni prioritarie del "piano europeo di ripresa economica"¹⁶ prevede la riduzione degli oneri amministrativi e la promozione dell'imprenditorialità, ad esempio

¹⁵ COM(2008)394.

¹⁶ COM(2008)800.

assicurando che le pubbliche amministrazioni paghino le fatture, anche quelle delle PMI, relative a forniture e servizi entro un mese, per alleviare i problemi di liquidità.

↓ 2000/35/CE Considerando 12

- (8) L'obiettivo della lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e può pertanto essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo auspicato. La presente direttiva è quindi integralmente conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato.
-

↓ 2000/35/CE Considerando 13
(adattato)

- (9) La presente direttiva dovrebbe essere limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e non ~~disciplina~~ ☒ dovrebbe disciplinare ☒ i contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore.
-

↓ 2000/35/CE Considerando 22

- (10) La presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori.
-

↓ 2000/35/CE Considerando 14

- (11) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non comporta per gli Stati membri l'obbligo di trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva.
-

↓ 2000/35/CE Considerando 16
(adattato)
⇒ nuovo

- (12) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri ~~per i~~ dai bassi livelli dei

tassi degli interessi di mora ☒ applicati ☒ ⇒ o dalla loro assenza ⇐ e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche ⇒ dichiarando clausola contrattuale abusiva l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora e prevedendo ⇐ ~~con~~ un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive.

↓ nuovo

- (13) Per motivi di coerenza della legislazione comunitaria, ai fini della presente direttiva si applica la definizione di "amministrazione aggiudicatrice" della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹⁷.
- (14) Gli interessi legali di mora vanno calcolati come interessi semplici su base giornaliera secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodo di tempo, alle date e ai termini¹⁸.

↓ 2000/35/CE Considerando 17
(adattato)
⇒ nuovo

- (15) ⇒ Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero generati dal ritardo di pagamento, serve a garantire che le conseguenze dei ritardi di pagamento abbiano un effetto dissuasivo. Tra i costi di recupero vanno inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva deve prevedere la possibilità di fissare un importo forfettario minimo da aggiungere agli interessi di mora ⇐. Il risarcimento ~~ragionevole~~ delle spese di recupero ~~deve essere~~ ☒ va ☒ preso in considerazione fatte salve le disposizioni nazionali, in base alle quali il giudice nazionale può concedere al creditore eventuali risarcimenti aggiuntivi ~~per i danni causati dal~~ ☒ connessi al ☒ ritardo di pagamento da parte del debitore, ~~tenendo inoltre conto del fatto che queste spese sostenute possono già essere state compensate dagli interessi relativi al ritardato pagamento.~~

↓ nuovo

- (16) Da indagini risulta che spesso, nelle transazioni commerciali, le pubbliche amministrazioni chiedono termini contrattuali di pagamento che superano notevolmente i 30 giorni. Di conseguenza i periodi di pagamento per i contratti d'appalto aggiudicati dalle pubbliche amministrazioni vanno di norma limitati ad un massimo di 30 giorni.

¹⁷ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

¹⁸ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

- (17) I ritardi di pagamento sono particolarmente riprovevoli se si verificano malgrado la solvibilità del debitore. Le indagini dimostrano che, spesso, le amministrazioni pubbliche pagano le fatture molto dopo la scadenza del periodo di pagamento applicabile. Per quanto concerne i finanziamenti, le pubbliche amministrazioni si trovano in una situazione più favorevole rispetto a quella delle imprese private, dato che possono contare su fonti di reddito più sicure, prevedibili e continue. Inoltre, per raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche amministrazioni dipendono meno delle imprese private da relazioni commerciali stabili. Di conseguenza le pubbliche amministrazioni possono essere meno incentivate ad effettuare i loro pagamenti nel rispetto delle scadenze. Le pubbliche amministrazioni possono inoltre ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto a quelle offerte alle imprese private. Per questo motivo i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni non solo generano costi inutili per le imprese private, ma sono in generale causa di inefficienza. Di conseguenza, per i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni è opportuno prevedere risarcimenti dissuasivi con importi più elevati.

↓ 2000/35/CE Considerando 18

- ~~18) La presente direttiva tiene conto del problema dei lunghi termini contrattuali di pagamento, segnatamente l'esistenza di talune categorie di contratti per i quali può essere giustificato un periodo più lungo per il pagamento, se ad esso si accompagna una restrizione della libertà contrattuale o un tasso d'interesse più elevato.~~

↓ 2000/35/CE Considerando 19
(adattato)
⇒ nuovo

- (18) La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore ⇒, ad esempio escludendo la possibilità per il creditore di applicare interessi di mora o specificando un tasso per l'interesse di mora sostanzialmente più basso di quello legale stabilito dalla presente direttiva ⇐, o nel caso in cui l'appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad essi concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non ~~incide~~ ☒ deve incidere ☒ sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore.

↓ 2000/35/CE Considerando 21

- (19) È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter esercitare la riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta la Comunità, se la clausola della riserva di proprietà è valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato.

↓ 2000/35/CE Considerando 15

- (20) La presente direttiva si limita a definire l'espressione "titolo esecutivo", ma non disciplina le varie procedure per l'esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione dell'esecuzione ovvero può essere dichiarata l'estinzione del relativo procedimento.

↓ 2000/35/CE Considerando 20

- (21) Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore. Conformemente al principio di non discriminazione di cui all'articolo 12 del trattato, tali procedure dovrebbero essere a disposizione di tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea.

↓ 2000/35/CE Considerando 23
(adattato)
⇒ nuovo

- (22) ⇒ È necessario garantire che la procedura di recupero dei crediti non contestati connessi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ⇐ ~~L'articolo 5 della presente direttiva prevede che la procedura di recupero dei crediti non contestati sia conclusa a breve termine, in conformità delle disposizioni legislative nazionali, ma non impone agli Stati membri di adottare una procedura specifica o di apportare specifiche modifiche alle procedure giuridiche in vigore.~~

↓ nuovo

- (23) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2000/35/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da quest'ultima direttiva.
- (24) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di recepimento di cui alla direttiva 2000/35/CE.

↓ 2000/35/CE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

↓ 2000/35/CE Articolo 6,
paragrafo 3 (adattato)

32. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere ☒ quanto segue ☒ :

- a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- b) i contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.~~;~~^e
- ~~c) richieste di interessi inferiori a 5 EUR.~~

↓ 2000/35/CE (adattato)

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva ☒ si applicano le seguenti definizioni ☒:

- 1.~~(1)~~ "transazioni commerciali": contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo~~;~~

↓ 2000/35/CE (adattato)

⇒ nuovo

- (2) "pubblica amministrazione": qualsiasi amministrazione ~~o ente~~, ~~quali~~ definita dalle direttive ~~sugli appalti pubblici~~ [92/50/CEE¹⁹, 93/36/CEE²⁰, 93/37/CEE²¹, ~~inclusa~~ 93/38/CEE²²] ☒ 2004/18/CE ☒ ;
- (3) "impresa": ogni soggetto ⇒, diverso dalle pubbliche amministrazioni, ⇐ esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;
- ~~2.~~(4) "ritardi di pagamento": ~~l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali~~ ⇒ l'inosservanza dei termini di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o all'articolo 5, paragrafo 2 ⇐ ;
-

↓ nuovo

- (5) "interessi di mora": interessi legali o negoziati e concordati tra imprese;
- (6) "interessi legali": interessi di mora quali interessi semplici ad un tasso ottenuto sommando il tasso di riferimento ed almeno sette punti percentuali;
- (7) "tasso di riferimento":
-

↓ 2000/35/CE (adattato)

⇒ nuovo

- ~~4.a)~~ "tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue ⇒ più recenti ⇐ operazioni di rifinanziamento principali ⇒ o tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni; ⇐ " ~~means the interest rate applied to such operations in the case of fixed rate tenders. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse si riferisce al tasso di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a tasso unico e le aggiudicazioni a tasso variabile;~~

¹⁹ ~~GUL 209 del 24.7.1992, pag. 1.~~

²⁰ ~~GUL 199 del 9.8.1993, pag. 1.~~

²¹ ~~GUL 199 del 9.8.1993, pag. 54.~~

²² ~~GUL 199 del 9.8.1993, pag. 84.~~

↓ 2000/35/CE Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), seconda frase (adattato)

- b) Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, ~~il tasso di riferimento è costituito dal~~ il tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali.

↓ 2000/35/CE

- 3(8) "riserva di proprietà": l'accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

↓ 2000/35/CE (adattato)
⇒ nuovo

- 5(9) "titolo esecutivo": ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciati da un tribunale o da altra autorità competente, ⇒ inclusi quelli provvisori, ~~che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore; esso comprende le decisioni, le sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi anche se il debitore abbia proposto impugnazione.~~

↓ 2000/35/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 3

Interessi in caso di ritardo di pagamento

1. ~~☒~~ Gli Stati membri assicurano che ~~☒~~ ⇒ nelle transazioni commerciali tra imprese, ~~☒~~ il creditore ha diritto agli interessi ~~☒~~ di mora senza che sia necessario un sollecito se vengono rispettate le seguenti condizioni: ~~☒~~

ia) ⇒ il creditore ~~☒~~ ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; ~~☒~~

iib) ⇒ il creditore ~~☒~~ non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. ⇒ Qualora vengano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, ~~☒~~ gli Stati membri assicurano quanto segue:

- a) gli interessi ~~⇒ di mora~~ ~~di cui alla lettera b)~~ cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
- b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi ~~⇒ di mora~~ cominciano a decorrere automaticamente, ~~senza che sia necessario un sollecito~~, ~~entro uno dei termini seguenti~~ :
- i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento; ~~o~~
- ~~(ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o o~~
- ~~(iii)ii)~~ se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi; ~~o~~
- ~~(iv)iii)~~ se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da ~~quest'ultima~~ ~~entro~~ tale ~~data~~;

⇒ 3. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile:

- a) per il primo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. ~~o~~

↓ 2000/35/CE (adattato)

- ~~d) il livello degli interessi di mora ("tasso legale") a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione ("tasso di riferimento"), maggiorato di almeno 7 punti percentuali ("margine"), salvo altrimenti disposto dal contratto. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali. In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;~~
- ~~e) a meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore. Questi costi di recupero devono~~

~~rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità per quanto riguarda il debito in questione. Gli Stati membri possono, nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito.~~

~~2. Per talune categorie di contratti che saranno definite dal legislatore nazionale, gli Stati membri possono elevare fino a 60 giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi, qualora essi rendano inderogabile per le parti del contratto tale termine o stabiliscano un tasso d'interesse inderogabile, sensibilmente superiore al tasso legale.~~

~~3. Gli Stati membri dispongono che un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo di pagamento che non sia conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2 non possa essere fatto valere e non dia diritto a un risarcimento del danno, se, considerate tutte le circostanze del caso, ivi compresa la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto, risulti gravemente iniquo nei confronti del creditore. Per determinare se un accordo è gravemente iniquo per il creditore, si terrà conto inter alia se il debitore ha qualche motivo oggettivo per ignorare le disposizioni dei paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2. Ove si accerti che tale accordo è gravemente iniquo, si applicano i termini legali, a meno che il giudice nazionale non riporti il contratto ad equità.~~

~~4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique nel senso di cui al paragrafo 3.~~

~~5. I mezzi di cui al paragrafo 4 sono tra l'altro disposizioni che consentono a organizzazioni titolari di un riconoscimento ufficiale di legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese, possono agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o a organi amministrativi competenti per decidere se le condizioni contrattuali stabilite per uso generale sono gravemente inique ai sensi del paragrafo 3, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire che si continui a ricorrere a tali condizioni.~~

↓ nuovo

Articolo 4

Risarcimento delle spese di recupero

1. Gli Stati membri assicurano che, quando gli interessi di mora sono dovuti in conformità dell'articolo 3 e se non altrimenti specificato dal contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore uno degli importi seguenti:

- a) per un debito inferiore a EUR 1 000, un importo fisso di EUR 40;
- b) per un debito uguale o superiore a EUR 1 000, ma inferiore a EUR 10 000, un importo fisso di EUR 70;
- c) per un debito uguale o superiore a EUR 10 000, un importo equivalente all'1% dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

2. Gli Stati membri assicurano che gli importi di cui al paragrafo 1 diventano esigibili senza che sia necessario un sollecito e costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

↓ 2000/35/CE Articolo 3,
paragrafo 1, lettera e) (adattato)
⇒ nuovo

~~(e) 3. A meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore ⇒ , oltre agli importi di cui al paragrafo 1, ⇐ ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i ⇒ restanti ⇐ costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore. Questi costi di recupero devono rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità per quanto riguarda il debito in questione. Gli Stati membri possono, nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito.~~

↓ nuovo

Articolo 5

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi contro pagamento a pubbliche amministrazioni, il creditore ha diritto agli interessi di mora equivalenti agli interessi legali senza che sia necessario un sollecito se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. Qualora vengano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano quanto segue:

- a) gli interessi di mora cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
- b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente entro uno dei termini seguenti:
 - i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
 - ii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione

dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;

- iii) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni da quella data.

3. Gli Stati membri assicurano che la durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al paragrafo 2, lettera b), punto iii) non eccede 30 giorni, salvo altra scadenza specificata e debitamente giustificata nella documentazione di gara e nel contratto.

4. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non eccede quello di cui al paragrafo 2, lettera b), salvo accordi specifici tra il debitore ed il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo.

5. Gli Stati membri assicurano che, quando gli interessi di mora sono dovuti, il creditore ha il diritto di ricevere un risarcimento forfettario pari al 5% dell'importo dovuto. Tale risarcimento si aggiunge agli interessi di mora.

6. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile a transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi contro pagamento ad autorità pubbliche:

- a) per il primo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

↓ 2000/35/CE (adattato)

Articolo 6

⊠ Clausole contrattuali gravemente inique ⊠

↓ 2000/35/CE Articolo 3,
paragrafi 3, 4 e 5 (adattato)
⇒ nuovo

~~31.~~ Gli Stati membri dispongono che ~~un accordo~~ ⇒ una clausola contrattuale ~~sulla~~
~~⊠~~ relativa alla ~~⊠~~ data del pagamento ~~e~~ ⇒, al tasso dell'interesse di mora o ai costi di
recupero ~~⇒ sulle conseguenze del ritardo di pagamento che non sia conforme alle disposizioni~~
~~di cui ai paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2~~ non possa essere fatto a valere ⇒ oppure ~~e non dia~~
diritto a un risarcimento del danno, se, ~~considerate tutte le circostanze del caso, ivi compresa~~

~~la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto, risulti gravemente iniqua nei confronti del creditore. Per determinare se un accordo~~ ⇒ una clausola ⇐ è gravemente iniqua per il creditore, si terrà conto ☒ di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto ☒ o del servizio. ⇐ ☒ Si terrà inoltre in considerazione ☒ ~~inter alia se il debitore ha abbia qualche motivo oggettivo per ignorare le disposizioni dei paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2.~~ ⇒ il tasso d'interesse legale o le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) ⇐. ~~Ove si accerti che tale accordo è gravemente iniquo, si applicano i termini legali, a meno che il giudice nazionale non riporti il contratto ad equità.~~

⇒ Ai fini del primo comma, le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora vengono sempre considerate gravemente inique. ⇐

42. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a ~~condizioni~~ ⇒ clausole ⇐ gravemente inique per il creditore nel senso di cui al paragrafo 31.

53. I mezzi di cui al paragrafo 42 sono tra l'altro disposizioni che consentono a organizzazioni ⇒ di rappresentanza ⇐ ~~titolari di un riconoscimento ufficiale di legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese, possono~~ di agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o a organi amministrativi competenti ~~per decidere se le condizioni contrattuali stabilite per uso generale~~ ⇒ quando clausole ⇐ sono gravemente inique ai sensi del paragrafo 3, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per ⇒ impedire il ricorso continuo a tali clausole ⇐.

↓ nuovo

Articolo 7

Trasparenza

Gli Stati membri assicurano piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare attraverso la pubblicazione del tasso d'interesse legale applicabile.

↓ 2000/35/CE

Articolo 48

Riserva di proprietà

1. Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente

concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.

↓ 2000/35/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~59~~

Procedure di recupero di crediti non contestati

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall'importo del debito, ~~di norma~~ entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. ~~Gli Stati membri assolvono a tale obbligo secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.~~

2. Le ~~rispettive~~ disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali si applicano alle stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nella Comunità ~~europea~~.

3. ~~Il periodo di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 1 non include:~~ ☒ Per calcolare il periodo di cui al paragrafo 1 non si terrà conto di quanto segue ☒:

- a) i periodi necessari per le notificazioni;
- b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

~~4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale²³.~~

⇒ 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1986/2006. ⇐

²³

Nella versione consolidata pubblicata nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 3.

↓ nuovo

Articolo 10

Relazione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro due anni dalla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1 e, successivamente, ogni tre anni.

2. Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. Alla relazione vanno accluse eventuali proposte pertinenti.

↓ 2000/35/CE (adattato)

Articolo ~~6~~11

Recepimento

~~1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all'8 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.~~

~~Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.~~

↓ . (adattato)

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 7 e all'articolo 9 entro il [ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le

modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

↓ 2000/35/CE (adattato)
⇒ nuovo

42. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari od amministrative adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

23. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

4. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere contratti ⇒ conclusi prima della data di cui al paragrafo 1. ⇐

~~3. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere:~~

- ~~a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;~~
- ~~b) contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002; e~~
- ~~c) richieste di interessi inferiori a 5 EUR.~~

~~4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.~~

~~5. La Commissione, due anni dopo l'8 agosto 2002, effettua un riesame, tra l'altro, del tasso dell'interesse legale, dei termini contrattuali e dei ritardi di pagamento per valutarne l'impatto sulle transazioni commerciali e sul funzionamento pratico della normativa. I risultati di questo riesame e degli altri sono resi noti al Parlamento europeo e al Consiglio, corredati, se del caso, delle sue proposte di miglioramento della presente direttiva.~~

↓ nuovo

Articolo 12

Abrogazione

Eccetto per quanto concerne i contratti conclusi prima del [data di cui all'articolo 11, paragrafo 1], ai quali in virtù dell'articolo 11, paragrafo 4 non si applica la presente direttiva, la direttiva 2000/35/CE è abrogata con effetto da quella data, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

↓ 2000/35/CE
⇒ nuovo

Articolo ~~7~~13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

↓ 2000/35/CE

Articolo ~~8~~14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, [...].

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Direttiva 2000/35/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 4
-	Articolo 2, paragrafo 5
-	Articolo 2, paragrafo 6
-	Articolo 2, paragrafo 7, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 8
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 7, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 2, paragrafo 9
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto i)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)	-
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), prima e terza frase	-
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), seconda frase	Articolo 2, paragrafo 7, lettera b)
-	Articolo 4, paragrafo 1
-	Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2	-
-	Articolo 5
Articolo 3, paragrafo 3, prima e seconda frase	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma
Articolo 3, paragrafo 3, terza frase	-
-	Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 3
-	Articolo 7
Articolo 4	Articolo 8
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 5, paragrafo 4	-
-	Articolo 5, paragrafo 4
-	Articolo 10
Articolo 6, paragrafo 1	-
-	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 5	-
-	Articolo 11, paragrafo 4
-	Articolo 12
Articolo 7	Articolo 13
Articolo 8	Articolo 14
-	Allegato

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione).

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Titolo 02 – Imprese - Capitolo 02 03 Mercato interno per i beni e le politiche settoriali

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

02.0301

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Poiché l'azione è una proposta legislativa, la sua durata è indeterminata.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
02.0301	SNO	Stanz. dissoci. ²⁴	NO	SÌ	NO	1a

²⁴ Stanziamenti dissociati

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti d'impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2010	2011	2012	2013	2014	2015 e oltre	Totale
---------------	---------------	--	------	------	------	------	------	--------------------	--------

Spese operative²⁵

Stanziamenti d'impegno (SI)	8.1.	a	0	0	0	0	0	0	0
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	0	0	0	0	0	0	0

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento²⁶

Assistenza tecnica e amministrativa (SND)	8.2.4.	c	0	0	0	0	0,3	0	0,3
---	--------	---	---	---	---	---	-----	---	-----

TOTALE IMPORTO DI RIFERIMENTO

Stanziamenti d'impegno		a+c	0	0	0	0	0,3	0	0,3
Stanziamenti di pagamento		b+c	0	0	0	0	0,3	0	0,3

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento²⁷

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	1,464
Costi amministrativi, diversi dalle spese per risorse umane e spese connesse, non inclusi nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d +e	0,344	0,344	0,344	0,344	0,644	0,344	2,364
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d +e	0,344	0,344	0,344	0,344	0,644	0,344	2,364

²⁵ Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

²⁶ Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04, titolo xx.

²⁷ Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

4.1.2. *Compatibilità con la programmazione finanziaria*

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

4.1.3. *Incidenza finanziaria sulle entrate*

Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate.

4.2. **Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

Fabbisogno annuo	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e oltre
Totale risorse umane	2	2	2	2	2	2

5. **CARATTERISTICHE E OBIETTIVI**

5.1. **Necessità dell'azione a breve e lungo termine**

Si rimanda alla relazione.

5.2. **Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari**

Si rimanda alla relazione.

5.3. **Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori**

Si rimanda alla relazione.

5.4. **Modalità di attuazione (dati indicativi)**

Gestione centralizzata: direttamente dalla Commissione.

6. **CONTROLLO E VALUTAZIONE**

L'organizzazione di un sistema affidabile di controllo e valutazione viene complicata dal principio secondo il quale le norme contenute nella presente proposta non hanno carattere vincolante per le imprese, ovvero le imprese non saranno tenute ad applicarle e a far valere i loro diritti. Inoltre dalla realtà concreta emerge che il ciclo economico sfavorevole potrà influire negativamente sulla puntualità dei pagamenti, dato che influisce sul flusso di cassa e sulle possibilità di finanziamento delle imprese. In un periodo di crescita economica le imprese beneficiano di entrate di cassa migliori che, almeno parzialmente, possono essere impiegate per pagare più tempestivamente.

Il sistema di controllo è composto da due elementi:

- trasparenza: la proposta obbliga gli Stati membri ad assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente direttiva;
- relazioni: la proposta obbliga gli Stati membri a trasmettere alla Commissione ogni tre anni una relazione sull'attuazione della direttiva. La Commissione riunisce le informazioni ed elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione sarà probabilmente elaborata, tra l'altro, facendo riferimento alle informazioni e ai dati presentati negli allegati 1, 2 e 3 (parzialmente) della valutazione dell'impatto, che saranno usati come indicatori complementari per il raggiungimento degli obiettivi. Organizzando nuove indagini analoghe la Commissione potrà confrontare il comportamento dei creditori prima e dopo l'attuazione della direttiva.

7. MISURE ANTIFRODE

Non pertinente.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Non pertinente.

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipi di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Funzionari o agenti temporanei ²⁸ (XX 01 01)	A*/AD	1	1	1	1	1	1
	B*, C*/AST	1	1	1	1	1	1
Personale finanziato ²⁹ con l'art. XX 01 02		0	0	0	0	0	0
Altro personale finanziato ³⁰ con l'art. XX 01 04/05		0	0	0	0	0	0

²⁸ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento

²⁹ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento

³⁰ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento

TOTALE	2	2	2	2	2	2
---------------	---	---	---	---	---	---

8.2.2. *Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione*

Le mansioni consistono nella gestione amministrativa della direttiva, compresa la gestione delle denunce e delle infrazioni, l'attuazione delle misure relative alla trasparenza, la preparazione e la redazione della relazione di cui al punto 6.

8.2.3. *Origine delle risorse umane (statutaria)*

Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e oltre	TOTAL E
1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ³¹	0	0	0	0	0	0	0
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- intra muros	0	0	0	0	0	0	0
- extra muros	0	0	0	0	0,3	0	0
Totale assistenza tecnica e amministrativa	0	0	0	0	0,3	0	0

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e oltre
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244

³¹ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esclusive interessate.

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Costo totale delle risorse umane e costi connessi (<u>non</u> inclusi nell'importo di riferimento)	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Milioni di EUR (al terzo decimale)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e oltre	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,3
XX 01 02 11 02 – Riunioni & conferenze	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,3
XX 01 02 11 03 – Comitati	0	0	0	0	0	0	0
XX 01 02 11 04 – Studi & consulenze	0	0	0	0	0	0	0
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione	0	0	0	0	0	0	0
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0
Totale costi amministrativi, diversi dalle spese per risorse umane e spese connesse (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6